

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI MARANO TICINO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI
--

Art. 1 - Finalità

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Marano Ticino ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 209/2005, consistente nell'individuazione, a seguito di attività di "risk management", dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui il Comune è esposto, nelle attività di assistenza e collaborazione, con i competenti uffici dell'Ente, nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, dei risarcimento e/indennizzi e dei relativi danni.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'incarico

Il servizio comprende l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Marano Ticino e comprende in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- 1) **[a1] Individuazione, analisi e valutazione dei rischi** in capo al Comune di Marano Ticino. Sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento;
- 2) **[a1] Formulazione**, entro il termine di un mese dalla data di decorrenza dell'appalto, di uno specifico programma assicurativo, aderente alle esigenze dell'Amministrazione, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e alla riduzione dei costi mediante:
 - analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione degli eventuali rischi scoperti;
 - studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali,
 - nuove proposte del mercato assicurativo.
- 3) **[a1] Costante monitoraggio del programma assicurativo** dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge.

Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al broker di:

- predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:
 - l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere.
- proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti, potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune.

Qualora, nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune con congruo anticipo, allo scopo di consentire al Comune stesso di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.

- 4) **[a3]** Assistenza tecnica nella redazione dei **Capitolati d'Oneri** e nella predisposizione dei documenti di gara ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte.
- 5) **[a3]** Assistenza nella **gestione** dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente in:
- segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
 - controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
 - pagamento dei premi assicurativi: l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio.
- 6) **[a2]** **Gestione sinistri passivi e attivi** consistente in:
- assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;
 - report annuali sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte.
 - dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.

In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato della Compagnia.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione.

- 7) **[a6]** **Formazione ed aggiornamento** del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;

Art. 3 Situazione assicurativa del Comune di Marano Ticino

Le polizze assicurative del Comune di Marano Ticino attualmente in corso sono le seguenti:

copertura	premio 2025
CUMULATIVA INFORTUNI	€ 548,00
ALL RISKS	€ 4.583,22
RCT-RCO RISCHI DIVERSI	€ 4.000,00
TUTELA LEGALE	€ 1.510,00
KASKO	€ 1.000,06
SUZUKI CT461WG	€ 337,00

PORTER GM949KA	€ 1.151,04
DURSO ALT128	€ 1.056,51
R.C. PATRIMONIALE	€ 2.990,00
	€ 17.175,83

Art. 4 Durata del servizio

Il servizio avrà durata di quattro (4) anni a decorrere dal 1.01.2026, fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell'art. 120, c. 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, il relativo contratto potrà essere prorogato per mesi 6 (sei). La proroga deve essere comunicata al broker aggiudicatario almeno trenta giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto e lo stesso avrà l'obbligo di accettarlo alle medesime condizioni e modalità.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e regolamenti vigenti.

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi a partire dalla data del predetto inizio.

Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà di questa Amministrazione:

- recedere dal contratto, senza altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova;
- affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La ditta aggiudicataria rimane comunque impegnata a proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, almeno per tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta. L'Ente comunque si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico qualora si accertasse il ripetersi di grave inadempienza da parte del Broker.

Art. 5 - Condizioni GENERALI di espletamento del servizio e responsabilità del broker - Referente del broker e staff di interfaccia con il Comune di Marano Ticino.

Il Broker aggiudicatario indicherà, in sede di gara nella propria offerta tecnica, il Referente del Servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa del Comune.

Il Referente dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità per essere contattato dagli uffici del Comune anche in caso di urgenza.

Nel caso di assenza del Referente del Servizio dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Lo staff di interfaccia dovrà operare in stretta collaborazione con gli uffici del Comune di Marano Ticino.

Condizioni generali

Il broker si impegna ad eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato d'Oneri e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Marano Ticino.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il broker. Non sono imputabili all'Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle

Compagnie.

Il broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Ente, né sarà in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi comunali, per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi comunali, dirigenti o di funzionari preposti ai servizi.

Il broker deve garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Il broker dovrà, inoltre, fornire documentazione ed esaurienti relazioni in merito ad ogni iniziativa, trattativa condotta per conto dell'Ente stesso.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il broker si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo proposto in sede di gara.

Variazioni e/o aggiunte al servizio

Il Comune di Marano Ticino si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività del Comune stesso. Le suddette modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

Art. 6 – Corrispettivo

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo prassi consolidata, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative del Comune.

La provvigione di riferimento è pari a:

- Coperture assicurative Rami Diversi (esclusa RTC e RCA) provvigione max 9,00%
- Coperture assicurative RCT/O provvigione max 7,00%
- Coperture assicurative RCA e Kasco provvigione max 4,5%

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'assunzione di polizze assicurative. Al riguardo si precisa che il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula di contratti di assicurazione.

Si precisa che ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, il valore stimato del presente appalto è pari a € 4.810,00 (calcolato 7% sui premi annui per 4 anni).

Art. 7 – Polizza Assicurativa

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà consegnare copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale di cui al D.Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente le eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed

omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali prevista dal D.Lgs 209/2005 della quale dovrà fornire copia all'Ente.

Art. 8 – Pagamento dei premi assicurativi

Il Comune di Marano Ticino provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Marano Ticino le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazioni debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il mandato di pagamento emesso a favore del Broker avrà effetto liberatorio per l'Amministrazione.

Art. 9 - Obblighi nei confronti del Personale dipendente

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

Art. 10 - Penalità

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nella offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l'applicazione della penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara nella propria offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza, la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, il Comune intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'Oneri e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e

regolamenti vigenti.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 12 – Recesso unilaterale

Il Comune di Marano Ticino si riserva in ogni caso la facoltà di recedere, in qualunque momento, mediante disdetta a mezzo di Posta Elettronica Certificata. Il recesso avrà effetto dopo tre mesi dalla data di invio della PEC.

Art. 13 - Spese contrattuali

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto.

Art. 14 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

Art.15 – Divieto di subappalto

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato è vietata ogni forma di subappalto.

Art. 16 - Norme Generali

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore regolanti la materia.

Art. 17 - Foro Competente – Controversie

A norma dell'art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Il foro di Novara è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.